

Regolamento
per il FUNZIONAMENTO
del CONSIGLIO
e delle COMMISSIONI
CONSILIARI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29 gennaio 2015)
(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30 dicembre 2020)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1	Consiglieri Comunali	pag. 4
Art. 2	Prima seduta del Consiglio – Consigliere Anziano	pag. 4
Art. 3	Primi adempimenti del Consiglio	pag. 4

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4	Composizione	pag. 5
Art. 5	Costituzione	pag. 5
Art. 6	Conferenza dei Capi – gruppo	pag. 5

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7	Istituzione e composizione	pag. 6
Art. 8	Insediamiento	pag. 6
Art. 9	Convocazione	pag. 6
Art. 10	Funzionamento – Decisioni	pag. 7
Art. 11	Partecipazione del Sindaco	pag. 7
Art. 12	Segreteria – Verbalizzazione	pag. 7
Art. 13	Assegnazione affari	pag. 7
Art. 14	Indagini Conoscitive	pag. 7
Art. 15	Commissioni speciali d’inchiesta	pag. 8
Art. 16	Sedute delle Commissioni	pag. 8
Art. 16 bis	Funzioni di sindacato ispettivo	pag. 8

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 17	Sede riunioni	pag. 9
Art. 18	Sessioni	pag. 9
Art. 19	Convocazione	pag. 9
Art. 20	Seduta prima convocazione	pag. 10
Art. 21	Seduta seconda convocazione	pag. 10
Art. 22	Ordine del giorno	pag. 10
Art. 23	Sedute – Adempimenti preliminari	pag. 11
Art. 24	Pubblicità e segretezza delle sedute	pag. 11

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 25	Ordine durante le sedute	pag. 12
Art. 25 bis	Illustrazione delle proposte	pag. 12
Art. 26	Sanzioni disciplinari	pag. 12
Art. 27	Tumulto in Aula	pag. 12
Art. 28	Comportamento del pubblico	pag. 12
Art. 29	Prenotazione per la discussione	pag. 13
Art. 30	Svolgimento ed interventi	pag. 13
Art. 31	Durata interventi	pag. 13
Art. 32	Questioni pregiudiziali e sospensive	pag. 13

Art. 33	Fatto personale	pag. 14
Art. 34	Udienze conoscitive	pag. 14
Art. 35	Dichiarazione di voto	pag. 14
Art. 36	Verifica numero legale	pag. 15
Art. 37	Votazione	pag. 15
Art. 38	Irregolarità nella votazione	pag. 15
Art. 39	Verbalizzazione riunioni	pag. 15
Art. 39 bis	Verbale. Deposito. Rettifiche. Approvazione	pag. 16
Art. 39 ter	Registrazione audio / video delle sedute	pag. 16
Art. 40	Diritti dei Consiglieri	pag. 16
Art. 41	Segretario – Incompatibilità	pag. 17

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 42	Diritto all'informazione dei Consiglieri	pag. 18
Art. 43	Interrogazioni	pag. 18
Art. 44	Risposte alle interrogazioni	pag. 18
Art. 45	Interpellanze	pag. 18
Art. 46	Svolgimento delle Interpellanze	pag. 19
Art. 47	Svolgimento congiunto di interpellanze ed interrogazioni	pag. 19
Art. 48	Mozioni	pag. 19
Art. 49	Svolgimento delle mozioni	pag. 19
Art. 50	Emendamenti alle mozioni	pag. 20
Art. 51	Votazione delle mozioni	pag. 20

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52	Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori.	pag. 21
Art. 53	Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale	pag. 21
Art. 54	Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione	pag. 21
Art. 55	Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio	pag. 21

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla Legge 25 marzo 1993 n. 81 e dal D.Lgs. N. 267/2000”.
2. I Consiglieri comunali entrano nell’esercizio delle funzioni e acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2 Prima seduta del Consiglio

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione. L’Assemblea consiliare è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto.
2. L’avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta convocata e da tenersi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - Convalida degli eletti;
 - Giuramento del Sindaco;
 - Comunicazione dei componenti della Giunta;
 - Nomina delle Commissioni consiliari permanenti;
 - Nomina della Commissione Elettorale Comunale.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 Composizione

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti, di norma, dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

Art. 5 Costituzione

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi Consiliari secondo le modalità indicate nello Statuto.

Art. 6 Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7

Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti: Commissione statuto e regolamenti;
Commissione Urbanistica e territorio.
2. Ogni Commissione di norma è composta da n. 5 (cinque) consiglieri, di cui n. 3 (tre) di maggioranza e n. 2 (due) di minoranza: ai fini del rispetto del criterio di proporzionalità, al voto espresso da ogni componente di minoranza viene riconosciuto il peso ponderato corrispondente alla quota rappresentata in consiglio comunale.
3. In caso di gruppi di minoranza superiori a due, dovrà comunque essere assicurata in commissione la presenza di un rappresentante per ogni gruppo, con eventuale integrazione dei membri della commissione. In ogni caso, così come previsto al comma 2[^], al voto espresso da ogni componente di minoranza viene riconosciuto il peso ponderato corrispondente alla quota rappresentata in consiglio comunale.
4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, si procede a votazione con scrutinio segreto, fermo restando il criterio del rispetto del principio di proporzionalità tra le rappresentanze di maggioranza e minoranza nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3; sono eletti i consiglieri che conseguono il maggior numero di voti.
6. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
7. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni, non vincolanti, adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame;
8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 8

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice – Presidente.
3. Ai Gruppi consiliari di minoranza spetta la Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia.
4. La elezione del Presidente e quella del Vice–Presidente avvengono con unica votazione a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome e sono rispettivamente eletti Presidente e Vicepresidente i candidati che ottengono più voti e, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Art. 9

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice – presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di

impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 10

Funzionamento e decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti la Commissione da computarsi comunque secondo i criteri di cui al precedente articolo 7.
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei votanti.

Art. 11

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni, tuttavia, gli stessi hanno diritto di prendere parte alle sedute delle Commissioni, pur non avendo diritto di voto nelle medesime.
2. Possono, infine, richiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione prima della votazione.

Art. 12

Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale oppure da un componente designato dal presidente della Commissione. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Assegnazioni Affari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione – parere. Dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso in tempo utile per l'esame nella seduta consiliare in cui l'argomento è posto all'ordine del giorno.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

Art. 14

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre le indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari

degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 15
Commissioni speciali o d'inchiesta

1. Il Consiglio, a mente degli artt. 21 e 22 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o d'inchiesta, nonché Commissioni di controllo/garanzia e Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi compresa la nomina del Presidente che, comunque, a norma dell'art. 21 dello Statuto, deve essere attribuita ad un Consigliere di opposizione.

Art. 16
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta, diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

Art. 16 bis
Funzioni di sindacato ispettivo

1. I Consiglieri comunali esercitano funzioni di sindacato ispettivo ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale, al fine di verificare che il Sindaco e la Giunta Comunale esplicino correttamente la loro attività di governo.
2. Dette funzioni si concretizzano mediante la presentazione di interrogazioni, mozioni, interpellanze e la partecipazione ai lavori della Commissioni consiliari permanenti, speciali o d'inchiesta, controllo e garanzia e d'indagine.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 17 **Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale ovvero in altra sede idonea indicata dal Sindaco nell'avviso di convocazione.
2. La disposizione dei Consiglieri eletti avviene in modo da distinguere inequivocabilmente il gruppo di maggioranza da quello di minoranza.
3. Nel caso di cui al comma 1, la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 18 **Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria od urgente secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di giorni 20 (venti) dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 19 **Convocazione**

1. La convocazione del consiglio è effettuata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato per iscritto dal consigliere, entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione, facendo capo allo stesso consigliere l'onere di comunicare con immediatezza l'eventuale cambio di indirizzo. In mancanza, l'Ente gli fornirà gratuitamente per la durata del mandato, un indirizzo PEC presso cui verranno effettuate tutte le comunicazioni istituzionali. La consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere.

2. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri, nei termini previsti per il deposito degli atti, mediante inserimento in uno spazio web, accessibile mediante id e password assegnata a ciascun consigliere, raggiungibile dal sito istituzionale, oppure mediante ricorso ad altra modalità ritenuta giuridicamente idonea in base all'evolversi della tecnologia in materia. Ad ogni Capogruppo viene messa comunque a disposizione su richiesta una copia cartacea dei documenti depositati nell'area riservata relativi ad ogni punto dell'ordine del giorno

3. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati non vengono computati il giorno di trasmissione degli avvisi ed il giorno della seduta.

4. Nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione, unitamente all'elenco degli argomenti, va trasmesso ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta. In tal caso, però, l'esame di tutto o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 20

Quorum per la validità della seduta di prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare il sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 (ventiquattro) ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano al numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 21

Seduta seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente Art. 19.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del sindaco, dal Consiglio. Di esso è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 19.

Art. 22

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o ad un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'Art. 18.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritiene utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche ed integrazioni oppure per fatti personali.

Art. 24

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti la qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 25 Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 25 bis Illustrazione delle proposte

1. Le proposte di deliberazione vengono illustrate in forma sintetica dal Sindaco o dall'assessore delegato. Quando trattasi di piani o progetti complessi il Sindaco può delegarne la presentazione ad un funzionario dirigente interno od esterno all'amministrazione che li ha redatti. La presentazione potrà avvenire anche con l'ausilio di strumentazioni informatiche. In ogni caso l'esposizione della proposta non può superare i quindici minuti, ad eccezione della presentazione di proposte deliberative relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma opere pubbliche, del piano diritto allo studio e del piano di governo del territorio.

Art. 26 Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 27 Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 28 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare

o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio, senza fare commenti palesi.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori, chiedendo, altresì, l'intervento della forza pubblica qualora necessario.

Art. 29

Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare dopo che il Sindaco abbia dichiarata aperta la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono preventivamente informare il Sindaco e possono interloquire, al termine della discussione relativa ai punti di cui all'ordine del giorno, solo se espressamente autorizzati e per non più di 5 (cinque) minuti.

Art. 30

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 31

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata di ogni singolo intervento non può eccedere i 10 (dieci) minuti, ad eccezione degli interventi per fatto personale o per richiamo al rispetto del Regolamento o dell'Ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato per una volta a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur una volta invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può in ogni caso eccedere il tempo assegnato, in base ai commi precedenti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 32

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che su quell'argomento non si discuta, o la

questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di **13**

determinate scadenze.

2. La condizione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse, accolte o respinte a maggioranza di votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore e uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si può procedere, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno i 5 (cinque) minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro e uno a favore, e per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 33

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 34

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di Ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 35

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore ai 5 (cinque) minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 36
Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero minimo richiesto per la validità della seduta così come stabilito al precedente art. 20. Se ciò non avviene entro 30 (trenta) minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 37
Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di 3 (tre) Consiglieri con funzioni di scrutatore, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se approvata a maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 38
Irregolarità della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 39
Il verbale dell'adunanza. Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, il Vice Segretario o altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. La trascrizione degli interventi dei Consiglieri redatta sulla base della registrazione effettuata nel corso della seduta, viene riportata su unico documento denominato "Processo verbale della seduta" il quale assumerà numerazione cronologica di deliberazione precedente a quella degli altri atti deliberativi dell'ordine del giorno dell'adunanza. A discrezione del Segretario, qualora si tratti di oggetti per i quali il dibattito assuma particolare ed autonoma rilevanza politica, quali ordine del giorno, mozioni, interpellanze, interrogazioni, il resoconto della discussione potrà essere inserito nello specifico atto deliberativo.
4. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

5. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportate esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario comunale e dal funzionario che ne ha curato la redazione.

Art. 39 bis
Verbale. Deposito. Rettifiche. Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Qualora nessun consigliere chieda di intervenire, esso viene posto in votazione in forma palese.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario comunale.

Art. 39 ter
Registrazione audio / video delle sedute

1. E' prevista la registrazione audio / video delle sedute consiliari, previa adozione di apposito regolamento di organizzazione, adottato dalla Giunta Comunale, che disciplini le modalità tecniche di registrazione e conservazione per almeno un anno dalla data della seduta.

Art. 40
Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 41
Segretario – Incompatibilità

1. Il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardino argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al 4° (quarto) grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 42

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.
3. I documenti richiesti dovranno essere consegnati al Consigliere che ne fa richiesta scritta nel più breve tempo possibile e, comunque, al massimo entro quarantotto ore nel caso di documenti complessi.

Art. 43

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga richiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile a condizione che la stessa sia presentata al protocollo almeno 10 giorni prima della data della seduta.

Art. 44

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni per le quali non sia stata richiesta espressamente e fornita risposta scritta entro 30 giorni, vengono date dal Sindaco o da un Assessore nella prima seduta utile, nel rispetto del termine di cui al comma 4[^] dell'articolo precedente. Le risposte non possono avere durata superiore a 15 (quindici) minuti e possono dar luogo ad una replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o di non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a 5 (cinque) minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio della trattazione dell'interrogazione alla seduta successiva; qualora anche in tale seduta l'interrogante sia assente, il Sindaco procede alla dichiarazione di decadenza dell'interrogazione.

Art. 45

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile a condizione che la stessa sia presentata al protocollo almeno 10 giorni prima della data della seduta.

Art. 46

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a 10 (dieci) minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporsi, in sede di replica e per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o meno.
3. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto allo svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta il rinvio della trattazione dell'interpellanza alla seduta successiva qualora anche in tale seduta l'interpellante sia assente, il Sindaco procede alla dichiarazione di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 47

Svolgimento congiunto di interpellanze ed interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente nella seduta all'uopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.

Art. 48

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco e viene posta all'ordine del giorno della prima seduta utile a condizione che sia presentata al protocollo almeno 10 giorni prima della seduta.

Art. 49

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, nel rispetto del termine stabilito al comma 2^o dell'articolo precedente
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 10 (dieci) minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai 10 (dieci) minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 (cinque) minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto.

Art. 50
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per alzata di mano.
2. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati, discussi e votati preliminarmente e separatamente.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su incisi di essa tale da non stravolgerne il significato. La mozione non può comunque essere sottoposto ad emendamenti senza il consenso del presentatore.
4. Al termine del dibattito, in ogni caso, sia la mozione presentata che l'eventuale mozione alternativa, sono sottoposte a votazione.
5. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
6. La mozione può essere sempre ritirata.

Art. 51
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso, per alzata di mano.
2. La mozione è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli Assessori

1. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D.Lgs. n. 267/2000; il medesimo testo di legge disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli Assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 53

Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a 3 (tre) sedute consecutive secondo le procedure descritte all'art. 6 del vigente Statuto.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. È pronunciata dal Consiglio almeno 10 (dieci) giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata per scrutinio palese ad appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di Consigliere.

Art. 54

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 55

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.

3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è l'Area Amministrativa Ufficio delibere. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei Gruppi consiliari, limitatamente ad un'ora settimanale per ogni Gruppo consiliare.
4. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
5. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un dirigente/responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Sindaco.
6. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.